

Comune di Diano Marina

PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 142

OGGETTO:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE RIDUZIONE DELLA TARIFFA PER ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO EMERGENZA COVID 19

Nell'anno DUEMILAVENTI addì SEDICI del mese di OTTOBRE alle ore 11:45 nella Sede Municipale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla Legge, si é riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori:

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
CHIAPPORI GIACOMO	X	
ZA GARIBALDI CRISTIANO	X	
FELTRIN BARBARA	X	
BASSO LUIGI	X	
NOVARO PAOLA	X	
TOTALE	5	0

Assiste quale segretario il Dr. Matteo MARINO

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'On. Giacomo CHIAPPORI nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art.149 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 che riconosce autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate a favore dei Comuni in attuazione degli artt.118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il Regolamento della disciplina della tassa rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 20/07/2020, efficace ai sensi di legge;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 04/03/2019, efficace ai sensi di legge, con la quale sono state deliberate le tariffe per l'anno 2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 20/07/2020, efficace ai sensi di legge, con la quale sono state deliberate le tariffe per l'anno 2020;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

RICHIAMATA la norma contenuta nel comma 660 della L. n° 147 del 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014, istitutiva della Tari), che dispone che il comune può deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. n° 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

VISTA la deliberazione dell'ARERA n.158 del 05/05/2020, che ha indicato la necessità di adottare misure urgenti a tutela del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 ed ha individuato in particolare la necessità di ridurre la tassazione in

relazione a talune categorie di utenze non domestiche attraverso una riduzione dei coefficienti di produzione dei rifiuti Kd per la parte variabile della tariffa;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n.20 del 20/07/2020, con la quale sono state confermate anche per l'anno 2020 le tariffe per la TARI relative all'anno 2019, (con riserva di approvare le necessarie modifiche in funzione del nuovo modello di calcolo proposto da ARERA), tranne che per l'applicazione di riduzioni tariffarie in via straordinaria per il solo anno 2020 per tutte le categorie non domestiche che, a norma dei decreti emanati dal Governo a contrasto del COVID-19, hanno dovuto sospendere l'attività con la chiusura al pubblico, nonché alle categorie che, pur non soggette alla chiusura obbligatoria, hanno sospeso volontariamente l'attività a causa dell'emergenza sanitaria e che ne facciano richiesta mediante autocertificazione della chiusura volontaria;

DATO ATTO che la suddetta riduzione è stata applicata nella misura del 20% su base annua, limitatamente alla sola parte "variabile" della tariffa ed è stata applicata d'ufficio, a condizione che il contribuente fosse in regola con il pagamento dei tributi comunali o avesse presentato apposita istanza di rateizzazione;

CONSIDERATO che, a seguito dell'emissione degli avvisi di pagamento della Tari, i rappresentanti delle categorie delle attività commerciali hanno chiesto all'Amministrazione Comunale ulteriori riduzioni oltre a quella già applicata, in quanto non ritenuta sufficiente a far fronte ai mancati introiti conseguenti alla chiusura degli esercizi commerciali nel periodo emergenziale;

ATTESO che l'Amministrazione comunale ritiene di dover intervenire ulteriormente a sostegno del tessuto economico gravemente danneggiato dalle conseguenze dell'epidemia e di accogliere quindi le istanze delle categorie commerciali in difficoltà;

RICHIAMATO l'art. 26 del Regolamento della disciplina della tassa rifiuti (TARI), approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 20/07/2020, che ha stabilito che:

"L'Amministrazione Comunale può prevedere (anche con delibera della Giunta Comunale) ulteriori riduzioni ed esenzioni a favore di determinate categorie di utenti anche per fronteggiare le problematiche derivanti da situazioni emergenziali. Le riduzioni od esenzioni non direttamente collegate ad una minore produzione di rifiuti (c.d. "Atipiche") sono finanziate con risorse di bilancio e quindi sono a carico della fiscalità generale e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa";

RITENUTO di applicare l'esenzione dal pagamento della seconda rata della tassa rifiuti per l'anno 2020 solo per le utenze non domestiche che, a norma dei decreti emanati dal Governo a contrasto del COVID-19, hanno dovuto sospendere l'attività con la chiusura al pubblico, nonché alle attività che pur non soggetti alla chiusura obbligatoria, hanno sospeso volontariamente l'attività a causa dell'emergenza sanitaria e che ne facciano richiesta mediante autocertificazione della chiusura volontaria; nel caso che, oltre all'utenza soggetta ad esenzione, nell'avviso siano contenute altre pratiche relative a casistiche non aventi diritto a riduzione (es.: utenze domestiche, attività aperte), si stabilisce che i contribuenti debbano rivolgersi all'ufficio Tributi per il ricalcolo di quanto dovuto e conseguente emissione di nuovo modello di pagamento;

TENUTO CONTO che la somma delle minori entrate conseguenti sia alle riduzioni già stabilite con la delibera C.C. n.20/2020, dovute all'emergenza COVID 19, sia a quelle attuali ammontino a circa 380.000,00 Euro totali e che devono trovare copertura nel bilancio di previsione del periodo 2020/2022;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DATO ATTO che gli importi per le riduzioni vengono finanziati in sede di verifica degli equilibri di bilancio;

RICHIAMATO l'art.48, 1° comma, del D.Lgs.267/2000;

VISTI i pareri, richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000, rispettivamente:

- del responsabile del settore Dott.ssa Lorella Iacono “parere positivo in ordine alla regolarità tecnica”;
- del responsabile del settore Rag. Sabrina Ardissonne “parere positivo in ordine alla regolarità contabile”;

Per quanto sopra,

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
3. di aggiungere, a norma dell'art.1, comma 660 della L.n.147/2013 e dell'art.26 del Regolamento della tassa rifiuti, un' ulteriore riduzione tariffaria (oltre a quella già deliberata con delib.C.C.n. 20/2020) per tutte le categorie non domestiche (di cui all'allegato elenco) che, a norma dei decreti emanati dal Governo a contrasto del COVID-19, hanno dovuto sospendere l'attività con la chiusura al pubblico, nonché alle attività che pur non soggetti alla chiusura obbligatoria, hanno sospeso volontariamente l'attività a causa dell'emergenza sanitaria e che ne facciano richiesta mediante autocertificazione della chiusura volontaria. La riduzione consisterà nell'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'avviso di pagamento TARI 2020. Nel caso che, oltre all'utenza soggetta ad esenzione, nell'avviso siano contenute altre pratiche relative a casistiche non aventi diritto a riduzione (es.: utenze domestiche, attività aperte), si stabilisce che i contribuenti debbano rivolgersi all'ufficio Tributi per il ricalcolo di quanto dovuto e conseguente emissione di nuovo modello di pagamento;
4. di dare atto che il mancato gettito, previsto in circa Euro 380.000,00, dovuto all'applicazione della presente riduzione e della precedente già deliberata con delibera C.C. n. 20/2020, trova copertura nel bilancio di previsione 2020 e che la relativa copertura è finanziata con risorse di bilancio e quindi a carico della fiscalità generale;
5. di demandare all'Ufficio Tributi l'assunzione degli atti successivi ad attuare l'agevolazione prevista;
6. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

7. di delegare la Responsabile del settore 4°, D.ssa Lorella Iacono a provvedere ad inviare per via telematica il presente atto, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
8. con successiva ed unanime votazione il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in quanto necessario per far fronte nei giusti tempi alle necessità operative.

IL SINDACO
-On. Giacomo CHIAPPORI-

IL SEGRETARIO COMUNALE
-Dr. Matteo MARINO-